

## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

|                 |                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| (BA) TUCCI      | Presidente                                                |
| (BA) PORTA      | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) BARTOLINI  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (BA) VESSIA     | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) ROBUSTELLA | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 28/01/2026

### FATTO

Il ricorrente riferisce di aver richiesto alla convenuta l'apertura di un conto corrente "necessario per accreditare i compensi da lavoro".

Osserva che la richiesta veniva respinta "nonostante non abbia mai avuto protesti per mancato pagamento di assegni o cambiali e non abbia mai avuto segnalazione nella centrale rischi.

Dichiara che la richiesta "era limitata alla semplice apertura di un rapporto di conto corrente base, ai sensi dell'art. 126-novies TUB".

Ritiene che "il rifiuto ad instaurare il rapporto non può essere giustificato da un mero capriccio della banca o da ragioni di carattere discriminatorio" e afferma che "nella seduta del 23 luglio 2025, la Camera dei deputati ha dato il via all'approvazione del nuovo articolo 1857 bis c.c., che obbligherà le banche ad aprire il rapporto di conto corrente".

Chiede pertanto l'apertura del rapporto di conto corrente.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario rappresenta innanzitutto che in sede di reclamo il ricorrente chiedeva l'apertura di un conto "al fine di potervi versare i compensi della propria attività di amministratore di alcune società e chiedeva i motivi del diniego".

Eccepisce pertanto l'inammissibilità del ricorso, ove è richiesta l'apertura del conto, per mancata corrispondenza con il reclamo, ove venivano richiesti i motivi del diniego.

Eccepisce inoltre l'inammissibilità del ricorso in quanto volto all'adozione di una pronuncia con effetti costitutivi.

Nel merito, rileva che il conto di cui il ricorrente ha chiesto l'apertura non si configura come conto di base, rivolto ai consumatori per esigenze di inclusione finanziaria e caratterizzato da un'operatività limitata.

In ogni caso, rammenta che l'Arbitro non può incidere sull'autonomia negoziale degli intermediari, in assenza di un obbligo a contrarre.

Chiede, dunque, che il ricorso venga dichiarato inammissibile; in subordine, il rigetto nel merito.

## DIRITTO

Il Collegio ritiene opportuno esaminare, preliminarmente, la questione - rilevabile d'ufficio - della qualificazione del ricorrente in termini di "consumatore", ai fini della regolare costituzione del collegio. A riguardo, si osserva, infatti, che il ricorrente, nel modulo del ricorso, si qualifica come consumatore, non di meno, dall'esame del complessivo corredo documentale in atti, si evince che l'apertura del conto corrente era stata richiesta "per versare i compensi derivanti dall'attività di amministratore di alcune società".

Inoltre, né nel reclamo né nel riscontro, vi è un riferimento al conto corrente di base.

Pertanto, considerato che l'art. 3 del Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005) definisce il "consumatore o utente" come "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta", definizione recepita dalle Disposizioni ABF, si ritiene di dover qualificare il ricorrente come "non consumatore".

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità dell'avversa domanda:

- in quanto diretta espressamente ed esclusivamente all'apertura del conto corrente;
- per mancata corrispondenza con il reclamo (ove venivano richiesti i motivi del diniego).

Questo Collegio, ritenendo la controversia liquida nel merito, e la domanda non meritevole di accoglimento, decide di esprimersi sul merito della controversia, ritenendo assorbite le eccezioni pregiudiziali avanzate dall'intermediario convenuto. Ciò in ossequio al principio, più volte riconosciuto nella giurisprudenza ordinaria e dell'ABF, della c.d. ragione più liquida, che consente al giudice, per ragioni di economia processuale, di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che, pur se logicamente subordinata ad altre, sia di più agevole soluzione (cfr. Cass. Sez. Un. n. 9936/2014).

La controversia sottoposta all'esame del Collegio concerne la mancata apertura di un conto corrente; le censure si concentrano, in particolare, sulla condotta dell'intermediario che non avrebbe adeguatamente motivato le ragioni sottese al diniego. Il Collegio ribadisce il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza dell'Arbitro, secondo cui non sussiste un obbligo a contrarre in capo all'intermediario per l'apertura di un rapporto di conto corrente. Di conseguenza, l'Arbitro non può sindacare l'autonomia negoziale della banca, né può condannare quest'ultima porre in essere una specifica condotta, ivi inclusa l'esplicitazione delle motivazioni sottese al diniego (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 1275/2022, Collegio di Milano, decisione n. 2540/20, Collegio di Bologna, decisione n. 13753/2020; Collegio di Roma, decisione n. 84/2018).

Fa eccezione il caso in cui un consumatore richieda l'accensione di un "conto di base", come definito dall'art. 126-*noviesdecies* TUB. In questo caso, come è noto, l'apertura del conto può essere rifiutata solo nei casi individuati dall'art. 126-*vicies* TUB, il cui secondo comma prevede inoltre le ipotesi di esenzione dall'obbligo dell'intermediario di comunicare "le specifiche motivazioni del rifiuto".

Il Collegio, al riguardo, osserva che il riferimento al "conto base" è stato formulato dal ricorrente esclusivamente in sede di ricorso, mentre agli atti non risulta prodotto alcun modulo di richiesta di apertura conto, né in sede di reclamo pare che il ricorrente abbia domandato l'accensione di un "conto di base" in fase prodromica al ricorso. Inoltre, la disciplina del conto di pagamento di base (recepita con il d.Lgs. 37/2017 in attuazione della Direttiva 2014/92/UE) è circoscritta ai soli consumatori legalmente soggiornanti nell'Unione Europea. Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di agire in qualità di "amministratore di società", veste che esclude la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo, trattandosi di attività inerente all'esercizio di una professione o impresa.

Al riguardo, il Collegio constata che nel riscontro del 03/09/2025 l'intermediario ha richiamato il principio dell'autonomia negoziale e, conseguentemente, l'insussistenza di un obbligo a instaurare il rapporto di conto corrente.

Considerato il riferimento del ricorrente al conto di base (presente solo in sede di ricorso), in sede di controdeduzioni l'intermediario ha chiarito che la dichiarata finalità del ricorrente non consente di procedere all'apertura di un rapporto configurabile come "conto di base".

Per le suesposte ragioni, la domanda della parte ricorrente non merita accoglimento.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

IL PRESIDENTE